


REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIANENGO

PROVINCIA DI CREMONA



**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO CIMITERIALE**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA' DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 7 – Comunicazione dati
- Articolo 8 – Denuncia di morte

CAPO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 9 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 10 – Parti anatomiche
- Articolo 11 – Misure protettive per radioattività
- Articolo 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 – Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 14 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 15 - Inumazione
- Articolo 16 – Tumulazione
- Articolo 17 – Tumulazioni temporanee
- Articolo 18 – Caratteristiche delle casse di legno
- Articolo 19 – Cippo, lapidi epigrafi e ornamenti sulle sepolture

CAPO V – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 20 – Diritto d'uso delle sepolture private
- Articolo 21 – Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze
- Articolo 22 – Durata delle concessioni
- Articolo 23 – Modalità di concessione
- Articolo 24 – Uso delle sepolture private
- Articolo 25 – Concessione tombe di famiglia
- Articolo 26 – Concessione cappelle cimiteriali fuori terra
- Articolo 27 – Regime tombe di famiglia
- Articolo 28 – Costruzione delle opere - termini

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 29 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Articolo 31 - Oggetti da recuperare
- Articolo 32 – Rifiuti dell'attività cimiteriale

CAPO VII – CREMAZIONE

- Articolo 33 - Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 34 - Autorizzazione alla dispersione di ceneri
- Articolo 35 - Consegna e affidamento delle ceneri

CAPO VIII – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 36 - Divisione, Subentri
- Articolo 37 – Retrocessione loculi

CAPO IX – CIMITERI

- Articolo 38 – Elenco cimiteri
- Articolo 39 – Fascia di rispetto cimiteriale
- Articolo 40 – Vigilanza
- Articolo 41 – Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 42 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO X – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 43 - Orario
- Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 45 - Divieti speciali
- Articolo 46 - Riti funebri
- Articolo 47 - Fiori e piante ornamentali

CAPO XI – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 48 - Piano regolatore cimiteriale
- Articolo 49 – Costruzione o ampliamento del cimitero

CAPO XII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 50 - Accesso al cimitero
- Articolo 51 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 52 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- Articolo 53 - Recinzione aree – Materiali di scavo
- Articolo 54 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 55 - Orario di lavoro
- Articolo 56 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 57 - Vigilanza
- Articolo 58 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO XIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Articolo 59 - Illuminazione elettrica votiva
- Articolo 60 - Richiesta del servizio
- Articolo 61 - Durata dell'abbonamento
- Articolo 62 - Tariffe
- Articolo 63 – Revisione canone
- Articolo 64 – Modalità di versamento
- Articolo 65 – Inadempienze
- Articolo 66 – Esecuzione impianto
- Articolo 67 – Modifiche agli impianti
- Articolo 68 - Doveri dell'utente

Articolo 69 - Interruzione del servizio per cause di forza maggiore
Articolo 70 - Reclami e segnalazioni

CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 71 - Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 72 - Annotazioni in catasto cimiteriale
Articolo 73 - Schedario dei defunti
Articolo 74 - Scadenziario delle concessioni
Articolo 75 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 76 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 77 - Concessioni pregresse
Articolo 78 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 79 - Sanzioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché all'art. 9 comma 5 e art. 10 comma 1 della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", ed il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 (1° Supplemento Ordinario al BURL n. 46 del 12.11.2004) "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per gli atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Pei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 **Presunzione di legittimazione**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, lasciando estranei all'azione che ne consegue l'amministrazione comunale o il soggetto gestore.
3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
 - b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale o novantanovenale di rotazione per i resti mortali di defunti;
 - c) l'estumulazione ordinaria, alla scadenza del contratto per i resti mortali dei defunti;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
2. Sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalle tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'esumazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
 - b) l'estumulazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
 - c) la tumulazione se effettuata da personale del Comune di Pianengo dietro richiesta scritta dei parenti del defunto;
 - d) la chiusura del loculo/ossario se effettuata da personale del Comune di Pianengo dietro richiesta scritta dei parenti del defunto.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e in quelli successivi;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quelli successivi;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITÀ' DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Articolo 7

Comunicazione dati

1. Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, all'Azienda Sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente inviando copia della scheda di morte.

Articolo 8

Denuncia di morte

1. I familiari, il medico curante, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficiale dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. In caso di riscontro diagnostico o autopsia la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
3. All'atto della denuncia devono essere indicati esattamente l'ora del decesso e tutte le notizie riguardanti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc come previsto dal DPR n. 396/2000.

4. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potrebbero giovare per stabilire le cause della morte. Tali norme devono essere rispettate anche nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane; l'autorizzazione per la sepoltura di queste parti viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

5. Quando vi è il sospetto che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni (vedi DPR n. 396/2000).

6. Nei casi di morte nella pubblica via o sul suolo pubblico il corpo sarà trasportato con riguardo nel deposito di osservazione secondo le disposizioni del Sindaco o della autorità giudiziaria, sentito un medico che ne constati il decesso. Il Servizio di Medicina Necroscopica effettuerà poi l'ispezione cadaverica per individuare la causa di morte.

7. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

8. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt.39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

9. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal coordinatore sanitario nominato dalla ASL competente.

10. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.

11. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

12. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla normativa vigente.

13. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 - comma 2 e 3 del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL accompagnata da apposito certificato medico.

14. Sulla base del certificato di morte rilasciato dal medico necroscopo e trascorso il periodo di osservazione, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizza le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel Cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 396/2000.

15. Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero

16. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ASL, della scheda di morte.

17. Quando la causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265.

18. L'Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso deve accertare la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere.

CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trova in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 10 Parti Anatomiche

1. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

Articolo 11 Misure protettive per radioattività

1. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al punto precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, ed il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, con onere a suo carico.
4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa o di ceneri entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
6. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13

Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
3. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
4. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Articolo 14

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 15

Inumazione

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno m. 0,50 dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa tra m. 1,50 e m. 2, una lunghezza di almeno m. 2,20 e la larghezza di almeno m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità compresa tra m. 1,00 e m. 1,50, una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato.
4. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa non inferiore a m. 0,30 per ogni lato.
5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misura adeguata alle dimensioni senza obbligo di distanze tra l'una e l'altra purché ad una profondità di almeno m. 0,70.
6. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

7. Per l'inumazione di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.

8. Non è possibile l'inumazione in fossa distinta di cassetta di zinco contenente resti mortali salvo particolari autorizzazioni ASL. Solo nel caso di ricongiungimento familiare, infatti, è possibile autorizzare l'inumazione di una cassetta di zinco, o urna cineraria, all'interno di una fossa distinta, a condizione che venga presentata apposita richiesta scritta con allegato dettagliato progetto dimostrante l'effettivo isolamento della cassetta di zinco, in modo da impedire ogni contatto diretto tra il materiale del contenitore ed il terreno circostante (ad esempio attraverso la costruzione di un'apposita struttura in cemento). Detto progetto dovrà essere valutato ed autorizzato dagli organi competenti (Comune e ASL).

Articolo 16 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculi) sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. In ogni loculo può essere posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

4. A seguito di richiesta degli eredi, il Comune autorizza la conservazione di una o più cassette di zinco contenente le ossa rinvenute, urne cinerarie, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in un loculo contenente un altro feretro a condizione che tale loculo abbia dimensioni tali da poter contenere quanto sopra indicato senza interferire con il feretro stesso (tale indicazione è stata fornita dalla sezione igiene pubblica distretto di Crema e giudicata compatibile da un punto di vista tecnico e accettabile sotto il profilo giuridico – circolare R.L. n° 16/SAN del 06.04.1992). L'operazione è a spese del richiedente. Casi particolari verranno valutati dalla Giunta Comunale dietro richiesta scritta del richiedente.

5. Per ricongiungimento familiare è possibile dare in concessione un loculo a persona vivente tumulando all'interno una cassetta di zinco contenente le ossa rinvenute o un'urna cineraria, prima che il loculo stesso sia occupato dal feretro. Per tale loculo sarà corrisposto regolare canone di affitto fino alla data di effettiva tumulazione della salma, e dovranno essere corrisposte le spese di chiusura del loculo sia per la tumulazione della cassetta di zinco (o dell'urna cineraria), sia per la successiva tumulazione del feretro. Tale concessione è possibile solo nel caso in cui le dimensioni del loculo lo permettano, e la persona vivente titolare del canone di affitto, abbia compiuto 65 anni.

6. La durata della concessione è fatta per il periodo di tumulazione del feretro.

7. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25
altezza: m. 0,70
larghezza: m. 0,75.

8. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione.

9. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamenti regionali, nonché dell'allegato n. 3 al Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 "Caratteristiche della cassa". Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 17 **Tumulazioni temporanee**

1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione delle tombe o della cappella.

3. Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

4. Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Articolo 18 **Caratteristiche delle casse di legno**

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti indicati nell'allegato 3 dell'art. 16 comma 9 lettera b) e nell'art. 18 commi 1 e 4 del regolamento regionale del 9 novembre 2004 n. 6.

2. Per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito nel citato allegato, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.

Articolo 19 **Cippo, lapidi epigrafi e ornamenti sulle sepolture**

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo sul quale sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà del defunto.

2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe deve essere conforme per materiali e tipologia a quanto previsto dal piano regolatore dei cimiteri.
5. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non conformi allo scopo per il quale vennero collocati.
7. L'addetto del servizio di polizia mortuaria provvederà al ritiro o alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO V TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 20 Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche o giuridiche è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo secondo quanto disposto al momento della stipula del contratto di concessione.

Art. 21 Ossario e cinerario comune giardino delle rimembranze

1. All'interno del cimitero sono presenti gli ossari e i cinerari adibiti alla conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili.
2. Gli ossari e i cinerari si dividono in:
 - a) *individuali*: quanto i famigliari o gli aventi titolo ne facciano richiesta, dietro stipula di apposito contratto di concessione secondo le norme contenute nel presente regolamento;
 - b) *comunali*: nel caso in cui non venga presentata nessuna richiesta.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

5. All'interno del cimitero comunale deve essere individuata una zona adibita a giardino delle rimembranze.

Articolo 22

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle di famiglia);
- b) in 20 anni per gli ossari individuali;
- c) in 20 anni per le nicchie cinerarie individuali presenti nel Gruppo A e nel Gruppo 11;
- d) in 40 anni per i loculi;
- e) in 10 anni per le fosse distinte.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo:

- a) fosse distinte: possibilità di tre rinnovi di 10 anni dietro pagamento della relativa tassa in vigore al momento della concessione;
- b) ossari e nicchie cinerarie: possibilità di rinnovi di 20 anni dietro pagamento della relativa tassa in vigore al momento della concessione.

4. E' obbligatorio il rinnovo di 10 anni degli atti di concessione di loculi della durata di 30 anni, dietro pagamento del canone di concessione.

5. La concessione cimiteriale deve, ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile, risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune (nella persona del Responsabile del Servizio) ed il concessionario. Solo con la stipula di tale atto la concessione s'intende perfezionata.

6. Per casi particolari, il concessionario può presentare una richiesta scritta, che verrà poi valutata dalla Giunta Comunale, circa la possibilità di effettuare il pagamento rateale.

7. Con la concessione il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (aree, loculi o colombari, ossari o nicchie), ma concede ai privati una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con il diritto esclusivamente dell'uso.

8. Essendo, quindi tale diritto non commerciabile né alienabile, non si potrà mai vendere né permutare o ipotecare fra i privati e nemmeno trasmettere, morendo, all'erede o alla famiglia.

9. Le concessioni si estinguono per i seguenti motivi:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di 20 dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico e artistico devono essere contenuti nel piano regolatore cimiteriale.

Articolo 23

Modalità di concessione

1. La sepoltura nei loculi o negli ossari/cinerari può concedersi in presenza:

- a) della salma da tumulare per i loculi e le fosse individuali;
- b) dei resti per gli ossari;
- c) delle ceneri per le nicchie.

2. L'assegnazione dei loculi, degli ossari e delle nicchie è libera e i parenti o gli aventi titolo possono scegliere la posizione preferita;
3. La concessione delle sepolture private è possibile anche mediante il pagamento di un canone di affitto nel caso in cui le persone viventi che ne fanno richiesta abbia superato all'atto della concessione, il 65° anno di età.
4. Nel caso in cui venga fatta richiesta di acquisto di una sepoltura privata dietro pagamento del canone di affitto per ricongiungimento familiare di coniugi, conviventi o persone con legami di parentela con una persona già tumulata, non esistono limiti di età; le stesse regole valgono anche per la concessione di fosse distinte, nicchie cinerarie individuali e ossari individuali.
5. E' prevista la possibilità di concessione, dietro richiesta scritta, di ossari e nicchie individuali, anche nel caso di ricongiungimento familiare con persona vivente residente nel Comune di Pianengo.
6. Per i loculi singoli il canone di affitto deve essere corrisposto dalla stipula del contratto, mentre dalla data di effettiva tumulazione della salma decorreranno i 40 anni della concessione.
7. Per i loculi doppi, l'affitto deve essere corrisposto fino all'atto della tumulazione della seconda salma, data in cui avranno inizio i 40 anni della concessione.
8. Per gli ossari il canone di affitto deve essere corrisposto fino all'atto della tumulazione dei resti, data in cui avranno inizio i 20 anni della concessione.
9. Per le nicchie cinerarie il canone di affitto deve essere corrisposto fino all'atto di tumulazione delle ceneri, data in cui avranno inizio i 20 anni della concessione.
10. Il canone di affitto è calcolato annualmente sulla base seguenti percentuali:

A) Per i primi 5 anni	aggio	5 %	Sul costo della prima concessione
B) Dal 6° al 10° anno	aggio	7 %	Sul costo della prima concessione
C) Dall'11 al 15° anno	aggio	10 %	Sul costo della prima concessione
D) dal 16° in poi	aggio	15 %	Sul costo della prima concessione
11. Le percentuali di cui sopra potranno subire modifiche a seguito di deliberazioni adottate dell'Amministrazione.
12. Per i loculi a forno costruiti nel cimitero che presentano una lapide doppia, il cui contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari hanno la possibilità di portare entrambe le sepolture alla stessa data di scadenza dietro pagamento della tariffa in vigore; nel caso in cui il concessionario non intenda effettuare questo rinnovo, dovrà provvedere al rifacimento della lapide solo per il loculo occupato.
13. I loculi appartenenti al Gruppo 10 e al Gruppo A vengono concessi solo in presenza di persona deceduta da tumulare, salvo il caso di coniuge, convivente o familiare per ricongiungimento, al quale potrà essere accordata la prenotazione di uno dei suddetti loculi. Non sono concessi trasferimenti di defunti già tumulati o inumati in altra sepoltura salvo ricongiungimento familiare. E' vietata la posa di lapidi doppie, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.
14. All'interno del Gruppo A l'unico settore in cui è possibile concedere in affitto loculi a persone non ancora decedute è il lato sinistro 2; in tutti gli altri settori l'affitto viene concesso solo in presenza di coniuge, convivente o familiare di persona deceduta. La concessione dei colombari in questo Gruppo può essere effettuato solo per comparti; fino a quando non sono stati occupati tutti i loculi di un comparto, non è possibile dare in concessione quelli del successivo.
15. Al fine di garantire il ricongiungimento familiare possono essere concessi spostamenti straordinari, purchè gli stessi siano puntualmente richiesti e motivati con comunicazione scritta, e successivamente valutati ed autorizzati dalla Giunta Comunale.
16. I loculi appartenenti al Gruppo 11 vengono concessi solo in presenza di persona deceduta da tumulare, salvo il caso di coniuge che abbia compiuto i 75 anni di età, al quale potrà essere accordata la prenotazione di uno dei suddetti loculi. Non sono concessi trasferimenti di defunti già

tumulati o inumati in altra sepoltura. La concessione dei colombari in questo Gruppo è libera.

17. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

18. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle di famiglia), è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

19. Non sono concesse nuove tumulazioni nei loculi e negli ossari appartenenti al Lato Sud, che costituisce la parte più antica del Cimitero, in quanto tale comparto sarà oggetto di lavori di completo rifacimento.

20. In via del tutto straordinaria, in ragione della carenza dei loculi da poter dare in concessione, è possibile la tumulazione temporanea nei loculi presenti nel lato sud, fino all'ultimazione della costruzione dei nuovi loculi; le salme tumulate nel lato sud, verranno poi trasferite nella nuova costruzione. La tumulazione temporanea verrà effettuata partendo dall'alto verso il basso, secondo quanto indicato dall'ufficio servizi cimiteriali, proseguendo poi verso destra. La tumulazione definitiva nel nuovo gruppo di loculi avverrà a scelta del concessionario, secondo la data di decesso.

Articolo 24

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 39 e 40, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario [fondatore del sepolcro] e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni del fondatore del sepolcro [titolare della concessione] depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove

la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto [senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate].

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 25

Concessione tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- c) il coniuge;
- d) i parenti in linea collaterale (cognati e nipoti di primo grado). Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni per sepoltura di famiglia sono trasmissibili in linea retta, per successione *jure sanguinis* e, in mancanza di tale titolo, *jure hereditas*.

6. Se i titolari per successione sono più di uno, questi devono designare, entro un anno, chi di loro assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione, fermo restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

7. Su domanda degli aventi diritto il Sindaco concederà il deposito nella tomba di famiglia di salme di parenti o di altre persone non compresi nelle indicazioni di cui sopra, previo pagamento dell'importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

8. La concessione fatta a favore di una Comunità od Enti Morali, legalmente riconosciuti, attribuisce il diritto di sepoltura nella tomba o cappella ai singoli membri delle stesse, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazione di appartenenza alla Comunità o Ente.

9. Venendo ad estinguersi i membri di una famiglia o, quando la Comunità o l'Ente Morale concessionario venissero ad essere soppressi o disciolti, si intende cessato ogni corrispondente diritto di sepoltura.
10. I concessionari di tombe di famiglia o loro successori od aventi diritto sono tenuti in solido a:
- provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
 - ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabili prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - rimuovere eventuali abusi.
11. Nei casi indicati nelle suddette lettere A) e B) i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.
12. In caso di inadempienza a tali obblighi si procederà ai sensi dell'art. 55 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 e secondo i termini del presente regolamento.
13. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di salme, fino a quando la struttura non risulterà sicura.
14. La relativa tariffa viene deliberata dalla Giunta Comunale.
15. I monumenti posti sulle tombe di famiglia interrate devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere o danneggiare i viali o le tombe circostanti. E' pure consentita la posa in opera di statue, sculture, medaglioni, targhe od ornamenti funebri di tipo commerciale, costruiti in serie o catalogati, o riproduzioni di qualsiasi genere, sia di marmo che di bronzo. Non è invece consentita la posa in opera di monumenti aventi caratteristiche di piccole cappelle con tetto o con pareti perimetrali.
16. I monumenti delle sepolture sulle tombe di famiglia interrate dovranno rispondere alle seguenti misure e caratteristiche:
- lunghezza m. 3, larghezza m. 3, altezza fuori terra m. 0,75, riferito all'estradosso della soletta a copertura della sepoltura;
 - le lapidi o monumenti dovranno avere uno spessore minimo, negli zoccoli, di cm. 20;
 - la piastra di chiusura non potrà avere una larghezza inferiore a m. 1 (uno), onde consentire un facile accesso del feretro, tale piastra potrà essere costituita da una o più parti, con uno spessore minimo di cm. 4
17. Tali sepolture seguono le disposizioni di carattere generale di cui all'art. 19

Articolo 26

Concessione cappelle cimiteriali fuori terra

- Le aree destinate all'edificazione delle tombe di famiglia riguardano lotti disponibili nella zona di espansione del Cimitero di Pianengo.
- Le presenti norme si applicano alla nuova edificazione.
- La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio del permesso di costruire edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale. Il richiedente dovrà inoltrare apposita istanza corredata da progetto architettonico su scala opportuna, riportante le caratteristiche generali dell'opera nonché i particolari decorativi, i materiali di finitura ed ogni altra indicazione utile alla valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia e per il Paesaggio Comunale.

DIMENSIONI

- L'edificazione dovrà essere allineata ai limiti dell'area destinata alle tombe di famiglia, indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per quanto riguarda i lotti di nuova edificazione, essi avranno una dimensione di m. 4,70x4,00 (mq. 18,80). Le tombe di famiglia, potranno contenere da 6 a 8 loculi disposte su due lati, con una lunghezza massima di m. 2,40 ed una profondità di m. 0,60/0,65. La muratura perimetrale di contenimento dovrà essere costituita da muratura intonacata "al civile" e successivamente tinteggiata su tutto il perimetro esterno, dello spessore adeguato. Il solaio di copertura dovrà essere piano con un'altezza all'estradosso di m. 2,40 per le tombe da 6 posti e di m. 3,10 per le tombe da 8 posti. La copertura dovrà essere realizzata totalmente in rame a 4 falde, con un'altezza massima di m. 1,00 al di sopra del solaio. Le gronde dovranno essere in calcestruzzo "a vista" con un aggetto di cm. 30, con esclusione della parte retrostante che dovrà essere a filo della muratura verticale.
 - Il marciapiede circostante, dovrà essere realizzato entro il perimetro di m. 4,70x4,00, con autobloccanti come esistente nel resto del cimitero.
 - Tutte le soglie di accesso alle tombe dovranno essere realizzate in serizzo con fondo prevalentemente grigio a tonalità chiara, così come lo zoccolo di rivestimento esterno, contornante tutto il perimetro, con un'altezza di cm. 50. Tutti i materiali di rivestimento interno alle tombe di famiglia saranno a libera scelta del concessionario dell'area. All'interno delle tombe potranno essere realizzati degli ossari.
 - L'area esterna di accesso alle tombe di famiglia al di fuori del perimetro di m. 4,70x4,00, sarà sistemata uniformemente a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
 - La quota del pavimento interno della costruzione, dovrà rispettare le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 - La durata della concessione è fissata in 99 anni.
- Valgono per le tombe di famiglia (cappelle cimiteriali) fuori terra tutte le norme previste per le tombe interrato per quanto riguarda la presentazione del progetto, i termini per l'esecuzione dei lavori, la decorrenza della concessione, l'uso dei materiali, le modalità di esecuzione dei lavori, la revoca e la decadenza.

Articolo 27

Regime tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune rientra in possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendone automaticamente in possesso e proprietario anche delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Articolo 28

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le cappelle di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia edilizia ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza ordinaria nei seguenti casi:
 - a) ordine dell’Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazioni.
3. In riferimento al punto b) si precisa che lo stesso può avvenire al di fuori del cimitero nelle seguenti modalità:
 - a) con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico – sanitarie;
 - b) con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;
 - c) con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche indicate nell’art. 18, che verrà rimossa una volta concluso il trasporto.
4. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di operatori cimiteriale secondo le modalità e la programmazione definiti dal Comune. La presenza di personale dell’ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.
5. I resti mortali che si rinvengono possono essere eventualmente raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in mancanza di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti alla cremazione.
6. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d’obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l’addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
7. Il periodo di inumazione è fissato secondo quanto previsto dall’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.
8. Le esumazioni ed estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile svolgerle dal mese di ottobre a quello di aprile.
9. Salvo in casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL, sentita l’A.R.P.A. competente per territorio, dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
10. Alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, si applicano, a carico di chi le ha richieste o di chi le dispone, le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

Articolo 30

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al Responsabile del servizio cimiteriale del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale del Comune provvederà a indicare le salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione o l'estumulazione ordinaria per l'anno in corso.

Articolo 31

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali gli stessi saranno consegnati ai parenti presenti al momento dell'operazione; nel caso in cui non fossero presenti parenti al momento dell'operazione, gli stessi oggetti verranno affidati all'Ufficio Comunale competente che contatterà le persone interessate.

Articolo 32

Rifiuti dell'attività cimiteriale

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali dei quali devono seguire la normativa per lo smaltimento.
2. Pertanto:
 - a) i rifiuti costituiti da fiori, corone, lumini, erbe e arbusti dei campi, sono considerati assimilabili agli urbani e quindi possono essere smaltiti tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - b) per i resti e gli avanzi di indumenti, casse e altro materiale proveniente da esumazioni o estumulazioni si applicano le norme del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179).

CAPO VII – CREMAZIONE

Articolo 33

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30.03.2001 n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge n.130 del 2001 è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.
4. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Articolo 34

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n.130/2001.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18.11.2003 n.22, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art.7, comma 2, della legge regionale 18.11.2003 n.22.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà delle dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, trascorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, dietro autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. La dispersione va eseguita entro 30 giorni.

Articolo 35

Consegna e affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. Nel caso in cui le ceneri si trovino nel cimitero di un altro Comune, la dichiarazione per l'affidamento è presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trovano tumulate.
6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero del Comune di decesso.
7. I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 14 della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
8. L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al Comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri, fermo restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione della sepoltura privata.

CAPO VIII – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 36

Divisione, Subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La divisione, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 30 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

9. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 37 **Retrocessione loculi**

1. Le concessioni delle sepolture a tumulazione possono essere soggette a:

- a) rinuncia per trasferimento o cambio;
- b) revoca;
- c) decadenza.

2. Una sepoltura a tumulazione, data in concessione, occupata o da occupare, può essere rinunciata in qualsiasi momento.

3. Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma, o di un gruppo di salme, da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero per ricongiungimento familiare o per il trasferimento fuori Comune, a condizione che vengano rispettate le norme sanitarie vigenti al momento dello spostamento della salma.

4. In caso di cambio di sepoltura l'interessato dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione e versare la tariffa intera della nuova sepoltura.

5. Per le sepolture rinunciate, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, si procederà ad un rimborso stabilito come segue:

- a) per le sepolture rinunciate entro il 1° anno dalla data di decorrenza della concessione verrà rimborsato il 75% della somma pagata;
- b) dopo un anno e non oltre due anni verrà rimborsato il 50% della somma pagata;
- c) dopo due anni e non oltre tre anni verrà rimborsato il 25% della somma pagata;
- d) dopo il terzo anno non verrà più rimborsata alcuna somma.

6. Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale il Comune ha facoltà di rimuovere, in ogni momento, qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese tombe e cappelle, dandone congruo avviso ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata, a carico del Comune.

7. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto merito agli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90

8. Decadono, anche prima della scadenza del termine, le tumulazioni di qualsiasi tipo, comprese le tombe di famiglia, che non risultano sistemate a norma del presente regolamento, per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione o per abbandono; si considera abbandono la mancata manutenzione della sepoltura.

9. Nei casi sopra indicati sarà notificata atto di diffida da parte del Sindaco al concessionario od aventi diritto.

10. Decorso il periodo indicato nella diffida, qualora non ricorrano circostanze tali da giustificare un'ulteriore proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione Comunale, da notificarsi al concessionario od aventi diritto.

11. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di almeno sei mesi purché questo periodo comprenda la "festività dei morti".

12. Trascorso tale periodo l'avviso sarà pubblicato all'Albo del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni, dopo di che verrà dichiarata la decadenza della concessione con ordinanza del Sindaco.

13. Le conseguenze derivanti dalla pronuncia di decadenza sono le seguenti:

- a) il Comune provvederà alla estumulazione della salma o delle salme ed alla loro successiva inumazione per un periodo pari a quello previsto, per tale sepoltura, dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune.
- b) il concessionario, od aventi diritto, non potranno richiedere ed esigere alcun rimborso

CAPO IX – CIMITERI

Articolo 38

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero del capoluogo in Via Cimitero.

2. Si da atto che nel Comune non esistono cimiteri particolari.

Articolo 39

Fascia di rispetto cimiteriale

1. Il cimitero perimetrato da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore ai 2 metri dal piano di campagna, deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 settembre 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2. Nell'ampliamento del cimitero l'area di rispetto non può essere inferiore a 50 metri previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. E' vietato costruire entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi all'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Articolo 40

Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e a quanto previsto dal Capo VII artt.27 e 28 del Regolamento Regionale n.6 del 09.11.2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, oppure autorizzato dal Comune.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico - sanitari.

Articolo 41

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
5. Nel Cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Articolo 42
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:
 - a) i cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune di Pianengo, qualunque sia il luogo di morte;
 - b) i cadaveri delle persone nate nel territorio del Comune di Pianengo, qualunque sia il luogo di residenza e di morte;
 - c) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Pianengo, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - d) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - f) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
 - h) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata per ricongiungimento familiare nel cimitero stesso
2. Nel caso di limitate disponibilità degli spazi cimiteriali sarà data la precedenza alle richieste seguendo l'ordine sopra riportato.

CAPO X
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari:
 - dal 31 ottobre al 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00
 - dal 1° aprile al 30 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,30.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 44
Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri da parte dei visitatori è consentito a piedi o, per i soli portatori di handicap, con mezzi necessari per lo spostamento. Particolari casi che necessitino di accedere con il supporto di ausili speciali, dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Vigilanza, previa apposita richiesta scritta.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Le imprese autorizzate allo svolgimento di lavori manutentivi o di nuova costruzione possono entrare con i mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori previa richiesta scritta al competente ufficio comunale delle chiavi dei cancelli di ingresso.

Articolo 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta Comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Articolo 47

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Ad eccezione delle festività dei morti, è vietato depositare vasi di fiori nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo che non sia consentito in quanto verranno rimossi se causano intralcio o pericolo.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
4. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
5. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

CAPO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 48

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale, a seguito di parere dell'ASL competenze e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) (ai sensi dell'art. 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni) adotta, o aggiorna quello già esistente, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune. Il piano è revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in considerazione dal piano.
2. Nella elaborazione del piano, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

- g) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali, garantendo anche l'accesso ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione decennale;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (tombe di famiglia con durata di concessione di 99 anni)
 - c) aree per la costruzione di sepolture private (cappelle di famiglia con durata di concessione di 99 anni);
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) aree destinate alla dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze);
 - f) cellette ossario/nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
6. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto individuate dal piano regolatore cimiteriale sono recepiti dallo strumento urbanistico.

Articolo 49

Costruzione o ampliamento del cimitero

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Il progetto di ampliamento di cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico/artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e culturali, e della relazione fornita da un geologo.

CAPO XII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 50

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli che regolano l'orario, disciplina dell'ingresso e divieti speciali, in quanto compatibili.

Articolo 51

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono:
 - a) rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale;
 - b) essere approvati dal Comune mediante la presentazione di pratica edilizia ai sensi della legislazione vigente in materia edilizia, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale;
 - c) osservare le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria (quando previsto) ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e conformemente a quanto prescritto dal piano regolatore dei cimiteri, lapidi ricordi e similari.
12. Previa autorizzazione rilasciata dal Comune, a seguito di apposita richiesta scritta, è possibile effettuare la posa di targhe commemorative a ricordo di persone religiose o che si sono distinte per particolari meriti, nel Cimitero comunale, sulla facciata della Chiesetta Cimiteriale, conformemente a quanto già in atto con le cinque targhe esistenti; le persone che potranno essere ricordate con tali targhe commemorative possono essere native o originarie di Pianengo, ovvero avere risieduto in vita nel Comune, ovvero avere effettuato opere di bene per la comunità pianenghese. La posa delle targhe deve essere effettuata con materiale lapideo tipo pietra serena, non lucidata, delle dimensioni e fattura similare alle esistenti; parimenti le scritte dovranno essere incise e nelle colorazioni come le esistenti.

Articolo 52

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua ed energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 53

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle di famiglia e tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori; l'impresa deve inoltre ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 54

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 55

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 56

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 57

Vigilanza

1. Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico è demandata la vigilanza e il controllo delle opere rispetto ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Lo stesso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 58

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 59

Illuminazione elettrica votiva

1. Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe, cappelle, loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita l'illuminazione votiva.
2. E' vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere in economia dal comune od appaltato a ditta privata.

Articolo 60

Richiesta del servizio

1. Le richieste relative al servizio di illuminazione elettrica votiva devono essere inoltrate all'Ufficio Comunale competenze; nel caso di gestione in appalto, questo provvederà a inoltrare la richiesta alla ditta appaltatrice.

Articolo 61

Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento e la disdetta sono quelle previste dal capitolato d'appalto approvato con apposita deliberazione Consigliare.
2. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Articolo 62

Tariffe

1. Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.
2. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Articolo 63

Revisione canone

1. Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati, così come previsto dal Capitolato d'appalto approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 64

Modalità di versamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia; se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.
2. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.
3. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate:
 - a) presso la Tesoreria Comunale nel caso in cui il servizio sia gestito in economia;
 - b) con bollettino postale predisposto dalla ditta appaltatrice.
4. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.
5. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del pagamento tramite bollettino postale.

Articolo 65

Inadempienze

1. Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
2. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Articolo 66

Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento di conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Articolo 67

Modifiche agli impianti

1. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 68

Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del comune o della ditta appaltatrice potesse essere promossa.
3. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Articolo 69

Cause di forze maggiore

1. Il comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazione alla rete di distribuzione, per disposizione limitata dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

Articolo 70

Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere trasmesso per iscritto all'Ufficio Comunale che provvederà all'eventuale comunicazione alla ditta appaltatrice.
2. L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà richiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.
3. Per quanto non previsto si fa riferimento al Capitolato d'appalto.

CAPO XIV – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 71

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 72

Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 73

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 74

Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Articolo 75

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 76

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

Articolo 77

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 78

Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, è da tenere in considerazione quanto annotato sui registri cimiteriali compilati all'epoca della tumulazione.

Articolo 79

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.